



*Il Ministro della Difesa*

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA DEL SENATORE ASTORRE  
N. 4-00933

RISPOSTA

Come correttamente riportato nell'atto, il Comando Supporto Enti di Vertice dell'Aeronautica militare, in merito ad un'istanza prodotta da un conduttore "sine titolo", aveva inizialmente espresso parere favorevole al fine di garantire, all'utente interessato, le protezioni stabilite dalla norma di riferimento, una volta accertata l'esistenza delle condizioni all'epoca previste.

Tuttavia, il decreto ministeriale 24 luglio 2015 ha stabilito, quale condizione per continuare a godere dei benefici e delle tutele previsti nel precedente decreto ministeriale 7 maggio 2014, il perdurare delle condizioni reddituali e patrimoniali per le quali fu a suo tempo riconosciuta la protezione.

Ai sensi della vigente normativa (combinato disposto dell'articolo 329, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, e del decreto ministeriale 24 luglio 2015), il concessionario "sine titolo" è tenuto, annualmente, anche in assenza di variazioni, a comprovare la propria situazione reddituale e patrimoniale mediante la compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, nel caso dei coniugi vedovi, separati e/o divorziati, anche quella relativa allo stato civile.

In tale quadro, in costanza di fruizione, nel mese di aprile 2018, è stato richiesto a tutti i concessionari di comprovare, mediante apposita autocertificazione, la propria situazione reddituale, patrimoniale e la composizione del nucleo familiare convivente.

Al termine del periodo previsto per le citate comunicazioni l'Amministrazione militare ha provveduto a inoltrare formale comunicazione ai concessionari inadempienti, in cui veniva specificato che, in mancanza di tale



*Il Ministro della Difesa*

- 2 -

dichiarazione autocertificativa richiesta dalla legge, non sarebbe stato possibile continuare a mantenere la disponibilità dell'alloggio di servizio.

E' di tutta evidenza come il "recupero forzoso" costituisca una "*extrema ratio*" per l'Amministrazione militare ma ove venga accertata la mancanza dei requisiti di legge in capo all'utente, si tratta di un'azione che diviene inderogabile.

Infine, per maggiore chiarezza, si specifica che l'accessibilità agli alloggi di servizio è disciplinata da specifiche norme e, nel caso della titolarità ASI, è legata all'impiego del personale in determinati incarichi che hanno necessità di pronta reperibilità, a prescindere dal grado ricoperto o ruolo di appartenenza; in tal senso le Forze Armate garantiscono a tutto il personale del Dicastero, inclusi gli appartenenti alla categoria dei graduati, di cui all'articolo 627, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 66 del 2010, le medesime condizioni di accesso agli alloggi per personale militare con famiglia.

In merito, infine, alle "*differenti interpretazioni*" e "*ambiguità*" di cui si fa cenno nell'interrogazione in esame, la Difesa sta approntando il nuovo "Piano di gestione biennale degli alloggi" che dovrà essere recepito in un apposito decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 306 del Codice dell'Ordinamento Militare

Ritengo, in conclusione, che sia opportuno mantenere aperto il dialogo con tutte le realtà presenti nel settore alloggiativo militare, ivi compresa "Casadiritto", osservando, al contempo, come ogni compiuta valutazione con l'Associazione, nella specifica materia, potrà essere utilmente condotta solo al termine della redazione del citato "Piano di gestione biennale degli alloggi".

**IL MINISTRO**